

Cl.: 1.1.02

DECRETO n. 13

del 15/01/2020

OGGETTO: STIPULA CONTRATTO DI CONCESSIONE IN COMODATO GRATUITO AD ATS VAL PADANA DELLA STRUTTURA "CANILE SANITARIO" SITA A CREMONA IN VIA CASELLO N. 1. (PERIODO 1° DICEMBRE 2019 – 30 NOVEMBRE 2029)

**II DIRETTORE GENERALE – Dott. Salvatore Mannino**

Acquisito il parere favorevole del  
DIRETTORE AMMINISTRATIVO

Dott. Alessandro Cominelli

Acquisito il parere favorevole del  
DIRETTORE SANITARIO

Dott.ssa Silvana Cirincione

Acquisito il parere favorevole del  
DIRETTORE SOCIOSANITARIO

Dott.ssa Carolina Maffezzoni

Responsabile del procedimento: PIERINA GHILARDI

## IL DIRETTORE GENERALE

Richiamati:

- la nota n. 477/2019 del 20/09/2019 del Comune di Cremona con la quale veniva messa a disposizione dell'ATS della Val Padana la struttura da adibire al ricovero di animali d'affezione "Canile Sanitario" di via Casello n. 1 in Cremona;
- la L.R. 33/2009 la quale, all'art. 106, stabilisce che i comuni, singoli o associati, e le comunità montane devono ospitare nei canili e gattili rifugio i cani raccolti o rinvenuti vaganti, dopo gli interventi sanitari previsti nei canili sanitari ed effettuati dai dipartimenti di prevenzione veterinari delle ATS;
- l'art. 107 c. 12 lettera a) della medesima legge, dove risulta che compete ai comuni:  
*"la predisposizione delle strutture di ricovero destinate alla funzione di canile sanitario e di canile rifugio, acquisendone la disponibilità nelle forme ritenute più opportune"* e che *"le strutture destinate alla funzione di canile sanitario sono messe a disposizione delle ATS competenti in comodato d'uso"*;
- il Regolamento regionale del 13 aprile 2017 n. 2 "Regolamento di attuazione delle disposizioni di cui al titolo VIII, Capo II, della L.R. 33/2009 recante norme relative alla tutela degli animali di affezione e prevenzione del randagismo", che all'art. 13 comma 2 stabilisce e precisa testualmente che, il canile sanitario è una struttura comunale destinata al ricovero temporaneo di:
  - a) *cani morsicatori, cani vaganti catturati, rinvenuti o consegnati direttamente o tramite la forza pubblica;*
  - b) *gatti morsicatori, gatti feriti o gravemente malati o gatti di colonia o che vivono in libertà e catturati nell'ambito degli interventi per il controllo demografico;*
  - c) *altri animali rinvenuti senza proprietario, ricoverati ai fini della profilassi antirabbica, compatibilmente con la recettività e le caratteristiche della struttura;*
- la Legge 14.8.1991 n. 281 "Legge quadro in materia di animali di affezione e prevenzione del randagismo";
- il DPR 8.2.1954 n. 320 "Regolamento di polizia veterinaria";

Dato atto che, sulla base delle citate fonti normative, compete all' ATS provvedere:

- alla cattura dei cani vaganti, alla loro identificazione, alla loro osservazione e controllo sanitario per i primi 10 giorni dalla cattura nei quali effettuare i trattamenti profilattici e gli altri interventi di ordine sanitario che si rendessero necessari per la tutela della sanità pubblica veterinaria e per il benessere degli animali;
- alla loro custodia e al loro mantenimento fino all'avvenuto "riscatto" da parte dei proprietari o fino alla presa in carico da parte dei canili rifugio;
- alla identificazione, alla osservazione e controllo sanitario per 10 giorni dei gatti morsicatori e per l'eventuale osservazione dei gatti di colonia malati o feriti o catturati nell'ambito degli interventi per il controllo demografico;

Precisato che l'ATS della Val Padana non ha dipendenti da destinare alle attività di custodia, sorveglianza, pulizia e nutrizione degli animali ricoverati presso il canile sanitario, concesso in comodato dal Comune;

Ritenuto di addivenire alla stipula di apposito contratto di comodato con il Comune di Cremona, di esaminarne il testo e di dover procedere alla formale approvazione del contratto di comodato d'uso gratuito per i locali siti nell'edificio comunale, per il periodo 01/12/2019 – 30/11/2029, a sanatoria per il periodo pregresso, allegato 1 parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

Preso atto che sono a carico del comodatario le spese di ordinaria manutenzione ed esercizio dei locali;

Vista l'attestazione della dott.ssa Pierina Ghilardi nella duplice veste di responsabile del procedimento amministrativo e di Direttore dell'UOC Approvvigionamenti e Tecnico Patrimoniale in ordine alla regolarità tecnica ed alla legittimità del presente atto;

Vista l'attestazione dell'UOC Servizio Economico Finanziario in ordine alla regolarità contabile;

Acquisiti i pareri favorevoli dei Direttori Amministrativo, Sanitario e Sociosanitario;

#### D E C R E T A

- 1) di approvare il contratto di comodato d'uso gratuito per i locali dell'edificio comunale identificato catastalmente al foglio 32, particella n. 192, sub n. 503, sito in Cremona, via Casello n. 1, Allegato 1 parte integrante e sostanziale del presente atto;
- 2) di dare atto che il contratto di comodato ha durata dal 01/12/2019 al 30/11/2029, a sanatoria per il periodo pregresso;
- 3) di prendere atto che sono a carico del comodatario le spese di ordinaria manutenzione ed esercizio dei locali concessi in comodato;
- 4) di dare atto che gli oneri di registrazione del contratto sono a carico del comodante;
- 5) di disporre a cura dell'UOC Affari Generali, Legali e Istituzionali la pubblicazione all'Albo on-line ai sensi dell'art. 32 della L. n. 69/2009 e nel rispetto del Regolamento UE 679/2016.

Firmato digitalmente  
Dott. Salvatore Mannino